

22126-17



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

A. M.

UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/02/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELISABETTA ROSI
Dott. ENRICO MANZON
Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Dott. ALDO ACETO
Dott. ANDREA GENTILI

SENTENZA
N. *371*
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 5000/2015
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 4696/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/10/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Giulio Romano*
che ha concluso per : << Rigetto >>.



Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. (omissis) : "Accoglimento".

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Palermo con sentenza del 3 ottobre 2014, ha confermato la sentenza del tribunale di Palermo (19 marzo 2013) che aveva condannato (omissis) , alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie, in relazione al reato di cui all'art 10, del d. lgs. N. 74 del 2000, accertato in (omissis) .

2. (omissis) propone ricorso per Cassazione personalmente deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2. 1. Erronea applicazione della norma penale (art. 10 d. lgs. 74 del 2000) e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento costitutivo del reato.

Nel caso in giudizio i verificatori della guardia di finanza hanno rinvenuto le fatture dalla n. 1 alla 37, nonché la fattura n. 47 datata 30 dicembre 2009. Quindi è stato agevole dimostrare e ritenere l'emissione delle fatture dalla n. 38 alla 46, per il periodo 10 ottobre - 30 dicembre 2009. Con la media dell'importo delle fatture si è agevolmente ricostruito il reddito.

Conseguentemente nel caso in esame difetta un rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del reddito e del volume d'affari, l'imputata doveva assolversi perché il fatto non sussiste.

2. 2. Insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, art. 606, comma 1, lettera B ed E del cod. proc. pen.

Sul motivo sub 2 dell'atto di appello (elemento psicologico del reato) vi è omessa pronuncia della Corte di appello. Il reato di cui all'art. 10 della legge n. 74 del 2000 richiede il dolo specifico di evasione; il numero limitato delle fatture, 9, e l'importo di soli € 281,48 per fattura, ed il periodo di soli 2 - 3 mesi, depongono per l'insussistenza del dolo specifico di evasione. L'esibizione della fattura n. 47 lo dimostra.

Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1


3. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve annullarsi con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Il reato in oggetto è a dolo specifico ("al fine di evadere le imposte", vedi cassazione Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002 - dep. 28/05/2002, Russo, Rv. 221616), e quindi la motivazione dovrebbe adeguatamente dar conto dell'accertamento in concreto dell'elemento soggettivo del reato. Nel nostro caso la particolare situazione della presenza delle fatture dalla n. 1 alla 37 e poi la n. 46, e il limitato volume di affari (circa € 280,00 a fattura) imponeva, al giudice di merito, un accertamento e una motivazione consona sul dolo specifico di evasione.

Pertanto il giudice del rinvio dovrà accertare e fornire adeguata motivazione anche dell'offensività della condotta, in relazione alla vista situazione particolare, presenza di alcune fatture e assenza di poche fatture, per altro per pochi €; con agevole ricostruzione del reddito con la documentazione esistente.

In tema di reati tributari, infatti, il reato di distruzione od occultamento di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato, in quanto in tal caso manca la necessaria offensività della condotta. (Sez. 3, n. 3057 del 14/11/2007 - dep. 21/01/2008, Lanteri, Rv. 238615).


P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso il 09/02/2016


Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Elisabetta Rosi



IL CANCELLIERE
Luana Mariani



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 08 maggio 2017

La presente copia si compone di 3 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96